

SACCARDI & ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

GIULIANO SACCARDI *dottore commercialista
revisore legale*

MONICA BERNA *dottore commercialista
revisore legale*

CRISTINA BONATO *dottore commercialista
revisore legale*

CRISTINA CAMPAGNARO *dottore commercialista
revisore legale*

ALESSIA SIGNORI *dottore commercialista*

31100 TREVISO
Via Indipendenza, 5
Tel. +39.0422.544367
Fax +39.0422.544368
www.studiosaccardi.com
info@studiosaccardi.com
C.F./P.IVA 03845630262

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Treviso, 20 febbraio 2019

Circolare n. 4

**TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI TRASFRONTALIERE
ESTEROMETRO**

Con la presente Vi segnaliamo che a decorrere dal 1 gennaio 2019, i soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i **dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi** che intercorrono con **soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** (art. 1 co. 3-*bis* del D.Lgs. 127/2015).

La trasmissione telematica dei dati deve avvenire, secondo le regole definite dal provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o registrazione del documento; conseguentemente, **LA PRIMA COMUNICAZIONE, RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019, SCADE IL 28.2.2019.**

In base a quanto annunciato dal Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle finanze Massimo Bitonci, **È STATA PREVISTA LA POSTICIPAZIONE AL 30.4.2019** dei termini per la trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 1 co. 3-*bis* del D.Lgs. 127/2015 (c.d. “esterometro”), con riguardo alle operazioni relative al mese di gennaio 2019.

In **attesa del Dpcm** con il quale dovrà essere formalizzato il **differimento** del predetto **termine**, previsto **anche per la trasmissione per la comunicazione dei dati delle fatture** (c.d. “spesometro”) con riguardo alle fatture relative al **secondo semestre 2018**, di seguito Vi riepiloghiamo i tratti salienti di tale nuovo adempimento.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla comunicazione tutti i **soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.**

Sono **esonerati** dalla comunicazione in esame i soggetti che operano in base:

- al **regime di vantaggio** per l’imprenditoria giovanile *ex art. 27 co. 1 e 2 del D.L. 98/2011*;
- al **regime forfetario** per gli autonomi di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.

OPERAZIONI DA COMUNICARE

L'obbligo di comunicazione è relativo ai **documenti emessi e ricevuti** a decorrere **dall'1.1.2019** riferiti a **cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti in Italia**.

Il generico riferimento ai "soggetti" non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia dovuta anche per le operazioni effettuate nei confronti di "privati consumatori" non stabiliti.

OPERAZIONI ESCLUSE

Sono escluse le operazioni per le quali:

- è stata emessa una **bolletta doganale**;
- è stata emessa o ricevuta una **fattura elettronica** trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI) compilando il campo "CodiceDestinatario" con il **codice convenzionale "XXXXXXXX"**.

Con riferimento alle **operazioni intracomunitarie**, nelle FAQ pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate e durante il convegno del 15 gennaio 2019, la stessa Agenzia, in risposta ai quesiti posti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, ha precisato che al momento l'obbligo di **comunicare i dati ai fini dell'esterometro** ed ai fini Intrastat sono da considerarsi tali, **non essendoci alcuna norma che attualmente consenta l'accorpamento dei due adempimenti**.

DATI OGGETTO DI TRASMISSIONE

La comunicazione richiede l'esposizione dei seguenti dati, laddove presenti:

- dati identificativi del cedente o prestatore;
- dati identificativi del cessionario o committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile Iva;
- aliquota Iva applicata;
- imposta;
- tipologia dell'operazione (nel caso in cui l'imposta non sia indicata nel documento, con indicazione degli stessi **elementi già richiesti per la comunicazione dei dati fatture emesse e ricevute**).

TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo**:

- **a quello della data del documento emesso**;
- ovvero a quello **della data di ricezione del documento** comprovante l'operazione.

REGIME SANZIONATORIO

Nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la sanzione amministrativa applicabile è pari a:

- **Euro 2,00 per ciascuna fattura omessa o errata**, entro il limite massimo di Euro 1.000,00 per ciascun trimestre;

SACCARDI & ASSOCIATI

- **Euro 1,00 per ciascuna fattura omessa o errata**, entro il limite massimo di Euro 500,00, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa correttamente) **entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista**.

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Saccardi & Associati